



**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

ANNO XX

GENNAIO 2013

BOLLETTINO UFFICIALE n. 1/2013

**DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI
DEL MINISTERO - DIVISIONE IV**

Poste Italiane S.p.A. - sped. in abb. post. 70% - DCB Roma

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 2013

SOMMARIO

Sommario	»	3
Decreto Ministeriale SEC-DE C-2012-0000480 del 9 luglio 2012, relativo all'aggiornamento delle attività di protezione ambientale effettuate da n. 68 Associazioni ambientaliste	»	5
Decreto Ministeriale SEC-2012-DEC-0000482 del 9 luglio 2012 di sospensione di una Associazione dall'annotazione nell'elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute.	»	9
Decreto Ministeriale SEC-DEC-0000486 del 9 luglio 2012 di sospensione di una Associazione dall'annotazione nell'elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute	»	12
Decreto Ministeriale SEC-DEC-2012-0000481 del 9 luglio 2012 di sospensione di una Associazione dall'annotazione nell'elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute.	»	14
Decreto Ministeriale SEC-DEC-2012-0000485 del 9 luglio 2012 di sospensione di una Associazione dall'annotazione nell'elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute.	»	17
Decreto Ministeriale SEC-DEC-2012-0000483 del 9 luglio 2012 di revoca del riconoscimento di una Associazione di protezione ambientale	»	19
Decreto Ministeriale SEC-DEC-2012-0000478 del 9 luglio 2012 di revoca del riconoscimento di una Associazione di protezione ambientale	»	21
Decreto Ministeriale SEC-DEC-2012-0000487 del 9 luglio 2012 di revoca del riconoscimento di una Associazione di protezione ambientale	»	23
Decreto Ministeriale SEC-DEC-2012-0000479 del 9 luglio 2012 di revoca del riconoscimento di una Associazione di protezione ambientale	»	25
Decreto Ministeriale SEC-DEC-2012-0000489 del 9 luglio 2012 di revoca del riconoscimento di una Associazione di protezione ambientale	»	27
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	»	28
Decreto Ministeriale SEC-DEC-2012-0000484 del 9 luglio 2012 di revoca del riconoscimento di una Associazione di protezione ambientale	»	29
Bollettino Ufficiale n. 1/2013.	»	29
Decreto Ministeriale SEC-DEC-2012-0000490 del 9 luglio 2012 di revoca del riconoscimento di una Associazione di protezione ambientale	»	31

Decreto Ministeriale SEC-DEC-2012-0000488 del 9 luglio 2012 di revoca del riconoscimento di una Associazione di protezione ambientale	»	33
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	»	34

Decreto Ministeriale SEC-DE C-2012-0000480 del 9 luglio 2012, relativo all'aggiornamento delle attività di protezione ambientale effettuate da n. 68 Associazioni ambientaliste

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349 del Ministero dell'Ambiente ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

Vista la legge 23 marzo 2001 n. 93 «Disposizioni in campo ambientale» ed in particolare l'art. 17, 3° comma;

Visto il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140 concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare»;

Visto il Decreto n. GAB-DEC-2012-0000041 del 5 marzo 2012, registrato presso la Corte dei Conti, con il prot. 3512 del 3 maggio 2012 reg. 4 fog. 122 con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato la Direttiva Generale sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2012;

Visto il DPCM del 29 dicembre 2011, registrato alla Corte dei Conti il 18 Maggio 2012- al reg. n. 4 fog.334, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della «Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia» ad interim al Dr. Mariano Grillo;

Vista la nota prot. ex DRS-2009-0010149 del 25 novembre 2009, con la quale si è richiesto l'aggiornamento delle attività di protezione ambientale effettuate dalle Associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e successive modificazioni e integrazioni, e la successiva nota di sollecito prot. exDRS-2010-0008263 del 23 luglio 2010;

Viste le ulteriori note di sollecito e/o di integrazione della documentazione richiesta, tra le quali: prot. SEC-2011-0002352 del 4 marzo 2011, prot. SEC2011-0002411 del 7 marzo 2011, prot. SEC-2011-0002412 del 7 marzo 2011;

Vista la corrispondenza e la documentazione inviata in risposta dalle Associazioni adempienti alla richiesta;

Considerata la risultanza istruttoria redatta sulla base di tale documentazione, relazionata con le note prot. 102 del 22 luglio 2011 e prot. SEC-2011-0010963 del 25 luglio 2011;

Vista altresì l'ulteriore corrispondenza con la quale alcune Associazioni hanno integrato la documentazione già presentata;

Visto il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011 – 316095P il quale, tra l'altro, precisa che la parola «associazione» contenuta nell'art. 13 della L. 349/86 deve essere interpretata in senso letterale, facendo puntuale riferimento alle associazioni in senso proprio che sono caratterizzate prevalentemente dall'elemento personalistico essendo estranee alle previsioni normative le fondazioni, i fondi patrimoniali e gli altri organismi similari;

Considerato che lo stesso parere esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui alla norma citata affermandone la carenza qualora lo statuto contenga clausole che impediscano o rendano difficile l'ammissione di nuovi soci, o che non prevedano un uguale diritto

di voto dei soci nelle assemblee, o che prevedano cariche di amministrazione non elettive, a tempo indeterminato, o riservate a particolari categorie di soci, o che non rispettino l'equilibrio di genere;

Ritenuto di ottemperare al suddetto parere invitando gli enti riconosciuti a conformarsi allo stesso entro novanta giorni dalla ricezione della relativa nota raccomandata protocollata il 15 maggio 2012, pena la revoca del riconoscimento;

Visto il procedimento istruito per ogni singola associazione anteriormente all'acquisizione del suddetto parere;

Constatata la corrispondenza fra la documentazione presentata dalle associazioni ed i requisiti di presenza in almeno cinque regioni, finalità programmatiche, democraticità, continuità dell'azione e sua rilevanza esterna previsti dal 1° comma dell'art. 13 citata legge 349/86;

Ritenuto nelle more dell'adeguamento al citato parere, di concludere il procedimento di aggiornamento dell'elenco;

Decreta:

Per le motivazioni addotte in premessa, permane l'individuazione ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 in capo alle seguenti Associazioni di protezione ambientale già riconosciute ed incluse nell'apposito Elenco:

1. ACCADEMIA KRONOS – AK
2. A.C.L.I. Anni Verdi
3. AGRIAMBIENTE - Associazione italiana per la protezione, sviluppo e difesa dell'ambiente rurale
4. AGRITURIST - Associazione Nazionale per l'Agriturismo, l'Ambiente ed il Territorio
5. AIW - Associazione Italiana per la Wilderness – onlus
6. Ambiente e/è Vita onlus
7. Amici della terra – onlus
8. ANEV - Associazione Nazionale Energia del Vento
9. A.N.I.S. - Associazione Nazionale Istruttori Subacquei
10. A.N.P.A.N.A. - Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente
11. A.N.T.A. - Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente
12. Associazione Ambientalista Marevivo
13. Associazione Ambiente e Lavoro
14. Associazione Culturale «GREENACCORD» Onlus
15. Associazione Europea Operatori Polizia
16. Associazione Italiana Insegnanti di Geografia
17. Associazione Mediterranea per la Natura in inglese Mediterranean association for nature con sigla M.A.N.
18. Associazione Nazionale dei Rangers d'Italia
19. Associazione Nazionale GIACCHE VERDI

20. ASSOVERDE - Associazione Italiana Costruttori del Verde
21. Centro per la Conservazione della Natura
22. Club Alpino Italiano - C.A.I.
23. CODACONS Onlus - Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori
24. C.T.S. - Centro Turistico Studentesco e Giovanile
25. Ekoclub International onlus
26. E.N.D.A.S. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale
27. E.N.G.E.A. - Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali
28. Ente Nazionale per la Protezione degli Animali - E.N.P.A. onlus
29. FARE VERDE onlus
30. F.E.D.E. - Federazione Europea Difesa Ecologica
31. Federazione Nazionale delle Compagnie Giubbe Verdi onlus
32. Federazione Nazionale Pro Natura
33. FEDERGEV - Italia Federazione Nazionale dei Gruppi, Nuclei e Raggruppamenti di Guardie Ecologiche Volontarie
34. Federproprietà Federazione Nazionale della Proprietà Edilizia
35. FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta – Onlus
36. F.I.E. - Federazione Italiana Escursionismo
37. F.I.P.S.A.S. Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee
38. Fondazione SORELLA NATURA
39. Fondo per l'Ambiente Italiano – FAI
40. Forum Ambientalista
41. Green Cross Italia onlus
42. Greenpeace onlus
43. Gruppi Ricerca Ecologica
44. Guardia Costiera Ausiliaria onlus
45. Guardie Ambientali d'Italia
46. I.N.U. - Istituto Nazionale di Urbanistica
47. Italia Nostra onlus
48. Lega per l'Abolizione della Caccia – Onlus
49. L'Altritalia Ambiente – onlus
50. LAV - Lega Anti Vivisezione
51. Legambiente onlus
52. Lega Italiana dei Diritti dell'Animale – L.I.D.A.
53. Lega Italiana Protezione Uccelli – LIPU
54. Lega Navale Italiana
55. L'Umana Dimora
56. Mareamico

57. Mountain Wilderness Italia
58. Movimento Eco Sportivo
59. OIPA ITALIA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) onlus
60. SIGEA - Società Italiana di Geologia Ambientale
61. Società Geografica Italiana
62. Società Speleologica Italiana
63. The Jane Goodall Institute - Italia / Roots & Shoots - Italia (Istituto Jane Goodall - Italia / Radici & Germogli Italia) O.N.L.U.S. - JGT Italia ONLUS
64. Touring Club Italiano - T.C.I.
65. UGAI Unione Nazionale Garden Clubs e Attività Similari d'Italia
66. URCA - Associazione Nazionale Cacciatori dell'Appennino
67. Verdi Ambiente e Società – Onlus
68. WWF Italia - Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature - onlus

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in versione integrale nel sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare www.minambiente.it

Roma 9 luglio 2012

Il Ministro: (firma illeggibile).

Decreto Ministeriale SEC-2012-DEC-0000482 del 9 luglio 2012 di sospensione di una Associazione dall'annotazione nell'elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute.

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349 del Ministero dell'Ambiente ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

Vista la legge 23 marzo 2001 n. 93 «Disposizioni in campo ambientale» ed in particolare l'art. 17, 3° comma;

Visto il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140 concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare»;

Visto il Decreto n. GAB-DEC-2012-0000041 del 5 marzo 2012, registrato presso la Corte dei Conti, con il prot. 3512 del 3 maggio 2012 reg. 4 fog. 122 con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato la Direttiva Generale sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2012;

Visto il DPCM del 29 dicembre 2011, registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 2012 - al reg. n. 4 fog. 334, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della «Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia» ad interim al Dr. Mariano Grillo;

Visto il decreto ministeriale DEC/RAS/299/04 del 2 marzo 2004 con il quale il Ministro dell'Ambiente ha individuato l'Associazione denominata «A.S.I. – Alleanza Sportiva Italiana», con sede in Roma via della Colonna Antonina n. 41, tra le associazioni di protezione ambientale;

Viste la nota prot. n. exDRS-2009-0010149 del 25 novembre 2009 con la quale si è richiesta all'associazione la documentazione per l'aggiornamento delle attività svolte nell'ultimo triennio e la successiva nota di sollecito prot. n. exDRS-2010-0008263 del 23 luglio 2010;

Vista la documentazione inviata dall'associazione con note acquisite al prot. n. ex DRS2010-0009065 del 10 agosto 2010 e prot. n. exDRS-2010-0009315 del 27 agosto 2010;

Vista la nota prot. n. exDRS-2010-0010135 del 15/09/2010 con la quale si richiedevano raggugli in merito alle finalità di tutela ambientale, non ricomprese tra gli scopi sociali in conseguenza a variazioni statutarie intervenute successivamente al riconoscimento;

Viste le successive note, in particolare quella prot. n. 2032 del 17/12/2010 con la quale l'associazione ha trasmesso un allegato redatto in via informale concernente la delibera dell'11/12/2010 con cui la Giunta Esecutiva approvava la modifica dello statuto associativo all'art. 2 prevedendo finalità di tutela ambientale;

Vista la nota prot. n. DRS-2011-0000356 del 14 gennaio 2011 con la quale, prendendo atto della comunicazione di modifica dell'art. 2 dello statuto, si è richiesto l'invio dello stesso così modificato, al fine di completare l'iter amministrativo volto alla verifica della persistenza dei requisiti previsti dall'art. 13 della legge 349/86 - invio sollecitato con la nota prot. n. SEC-2011-0002571 del 9 marzo 2011;

Vista la nota prot n. 511 del 22/03/2011 con la quale l'associazione ha inviato una copia dello statuto recante la modifica dell'art. 2;

Vista la prot. n. SEC-2011-0007143 del 16 maggio 2011, con la quale si è richiesta la ratifica assembleare della delibera sopra richiamata in osservanza delle disposizioni statutarie;

Vista la risposta prot n. 995 del 20/06/2011, con cui l'associazione comunica l'indizione in un'unica data (da definirsi) dell'Assemblea Straordinaria competente alla ratifica e dell'Assemblea Ordinaria quadriennale;

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa ai fini del periodico aggiornamento si rileva carenza del contenuto dell'attività di protezione ambientale, spesso consistente in sensibilizzazione su tematiche ambientali effettuata a margine dell'attività sportiva nettamente prevalente; ciò avvalorato anche dalla visione del sito in cui si esplicita come l'ASI svolga un'intensa attività nel campo della promozione sportiva afferente al calcio, all'atletica leggera, alla corsa campestre, alle arti marziali, e altro;

Considerato che il «Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 approvati dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988», afferma che «la specifica della protezione ambientale in quanto tale costituisce carattere fondamentale e centrale per l'individuazione delle associazioni e pertanto fa assumere ai fini della protezione ambientale intesa in senso globale quella centralità e rilevanza che è discriminante rispetto ad associazioni con fini diversi o eccessivamente limitati e specializzati. Le finalità programmatiche, e lo statuto e le attività realizzate permettono la individuazione di questi caratteri»; il Consiglio afferma inoltre che il criterio della centralità della protezione ambientale costituisce un discrimine al fine di escludere «tutte quelle associazioni che non hanno tra i fini principali la protezione dell'ambiente ma la considerano come corollario a latere di altre attività che rappresentano il loro fine istitutivo o principale così come risulta dallo statuto o dalle attività concretamente svolte in via principale».

Considerato il recente parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011-316095P in cui si rileva l'esigenza di individuare, con la norma di cui all'art. 13 citata legge, soggetti garanti nell'interpretare e difendere l'interesse generale alla tutela dell'ambiente nonché in possesso di una sufficiente incisività, efficacia e continuità della propria azione volta a «rappresentare e difendere, in modo fedele ed efficace, le esigenze ed i bisogni della collettività nella materia in esame»;

Visto che dall'esame della documentazione presentata non risulta la prevalenza, la continuità e la rilevanza esterna dell'azione di protezione ambientale rispetto alle altre attività svolte;

Decreta:

Per le motivazioni addotte in premessa, l'associazione «A.S.I. – Alleanza Sportiva Italiana», con sede in Roma via della Colonna Antonina n. 41, è sospesa dall'annotazione nell'elenco delle Associazioni di Protezione Ambientale individuate secondo i criteri di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349.

Il presente decreto viene notificato all'associazione «A.S.I. – Alleanza Sportiva Italiana», con sede in Roma via della Colonna Antonina n. 41, la quale dovrà provvedere alla rimozione delle cause ostative all'annotazione nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, provvedendo alla presentazione delle osservazioni o alla regolarizzazione della posizione in ordine al requisito della continuità e rilevanza esterna dell'azione di protezione ambientale.

Decorso detto termine, valutate le osservazioni pervenute, qualora permangano le suddette cause ostative, si procede alla revoca del riconoscimento di cui all'art. 13 della legge 349/86 con conseguente cancellazione dell'associazione dall'elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni decorrenti dalla notifica.

Il presente decreto, sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 luglio 2012

Il Ministro: (firma illeggibile).

Decreto Ministeriale SEC-DEC-0000486 del 9 luglio 2012 di sospensione di una Associazione dall'annotazione nell'elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349 del Ministero dell'Ambiente ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

Vista la legge 23 marzo 2001 n. 93 «Disposizioni in campo ambientale» ed in particolare l'art. 17, 3° comma;

Visto il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140 concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare»;

Visto il Decreto n. GAB-DEC-2012-0000041 del 5 marzo 2012, registrato presso la Corte dei Conti, con il prot. 3512 del 3 maggio 2012 reg. 4 fog. 122 con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato la Direttiva Generale sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2012;

Visto il DPCM del 29 dicembre 2011, registrato alla Corte dei Conti il 18 Maggio 2012 - al reg. n. 4 fog. 334, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della «Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia» ad interim al Dr. Mariano Grillo;

Visto il decreto ministeriale DEC/RAS/626/2008 del 22 ottobre 2008 con il quale il Ministro dell'Ambiente ha individuato l'Associazione denominata «Associazione Salvaguardia e Sviluppo Trasimeno e Acque Interne - ASSTRAI», con sede in Roma Viale G. Sirtori n. 56, tra le associazioni di protezione ambientale;

Viste le note prot. n. exDRS/2009/10149 del 25 novembre 2009 e prot. n. ex DRS/2010/8263 del 23 luglio 2010, richiedenti alle Associazioni di protezione ambientale l'aggiornamento delle attività svolte nell'ultimo triennio e copia dei bilanci degli ultimi tre anni, indirizzate alla Associazione «ASSTRAI» presso la propria sede;

Viste le note di richiesta di integrazioni prot. exDRS-2010-0010673 del 23/09/2010 e prot. SEC-2011-0002819 del 16 marzo 2011;

Vista la documentazione inviata dall'Associazione ASSTRAI in data 16/09/2010 e acquisita al protocollo con nota. n exDRS-2010-0010493 del 21/09/2010 e le successive integrazioni acquisite rispettivamente con le note. prot exDRS-200011265 del 5 ottobre 2010, prot. SEC-2011-0007195 del 17 maggio 2011 e prot. SEC-2011-0011073 del 26 luglio 2011;

Considerato che dall'esame di detta documentazione si rileva carenza del contenuto dell'attività di protezione ambientale, in particolar modo per gli anni 2007/2008 nei quali risulta totalmente assente mentre risulta scarsa nel 2009;

Visto che dall'esame della documentazione presentata non risulta la prevalenza, la continuità e la rilevanza esterna dell'azione di protezione ambientale rispetto alle altre attività svolte;

Decreta:

Per le motivazioni addotte in premessa, l'Associazione Salvaguardia e Sviluppo Trasimeno e Acque Interne - ASSTRAI, con sede in Roma Viale G. Sirtori n. 56, è sospesa dall'annotazione nell'elenco delle Associazioni di Protezione Ambientale individuate secondo i criteri di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349.

Il presente decreto viene notificato all'Associazione Salvaguardia e Sviluppo Trasimeno e Acque Interne - ASSTRAI, con sede in Roma Viale G. Sirtori n. 56, la quale dovrà provvedere alla rimozione delle cause ostative all'annotazione nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, provvedendo alla presentazione delle osservazioni o alla regolarizzazione della posizione in ordine al requisito della presenza in almeno cinque regioni, la carenza di contenuto dell'attività di protezione ambientale, la continuità e la rilevanza esterna dell'azione in particolar modo per gli anni 2007/2008 nei quali risulta totalmente carente mentre risulta scarsa nel 2009.

Decorso detto termine, valutate le osservazioni pervenute, qualora permangano le suddette cause ostative, si procede alla revoca del riconoscimento di cui all'art. 13 della legge 349/86 con conseguente cancellazione dell'associazione dall'elenco.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni decorrenti dalla notifica.

Il presente decreto, sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 luglio 2012

Il Ministro: (firma illeggibile).

Decreto Ministeriale SEC-DEC-2012-0000481 del 9 luglio 2012 di sospensione di una Associazione dall'annotazione nell'elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute.

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349 del Ministero dell'Ambiente ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

Vista la legge 23 marzo 2001 n. 93 «Disposizioni in campo ambientale» ed in particolare l'art. 17, 3° comma;

Visto il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140 concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare»;

Visto il Decreto n. GAB-DEC-2012-0000041 del 5 marzo 2012, registrato presso la Corte dei Conti, con il prot. 3512 del 3 maggio 2012 reg. 4 fog. 122 con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato la Direttiva Generale sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2012;

Visto il DPCM del 29 dicembre 2011, registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 2012 - al reg. n. 4 fog. 334, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della «Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia» ad interim al Dr. Mariano Grillo;

Visto il decreto ministeriale GAB-DEC-2009-0000021 del 27 febbraio 2009 con il quale il Ministro dell'Ambiente ha individuato l'Associazione denominata «Fare Ambiente Med -Movimento Ecologista Democratico-Liberale», con sede legale in Napoli Via San Gregorio Armeno n. 35 e sede operativa in Roma Via Nazionale n. 243, tra le associazioni di protezione ambientale;

Vista la nota prot. n. exSEC-2011-0002411 del 7 marzo 2011, con la quale si richiedeva la documentazione per l'aggiornamento delle attività svolte nell'ultimo triennio e copia dei bilanci degli ultimi tre anni, tramite raccomandata indirizzata sia alla sede legale, che veniva restituita al mittente con la dicitura «atto giudiziario non ritirato entro i 30 giorni di giacenza previsti», sia alla sede operativa, che veniva restituita al mittente con la dicitura «trasferito»;

Considerato che la suddetta nota è stata trasmessa mediante fax in data 4 maggio 2011 e, come richiesto per le vie brevi, mediante posta elettronica;

Visto il fax del 5 maggio 2011 con il quale veniva restituito il questionario di aggiornamento compilato e successivamente formalmente inviato e acquisito al protocollo prot. n. SEC2011-0006825 del 10 maggio 2011;

Vista l'integrazione della documentazione inviata dall'Associazione in data 12/05/2011 e acquisita al protocollo con nota. n SEC-2011-0007095 del 16 maggio 2011 con la quale si inviavano i bilanci degli anni 2008 e 2009, e un nuovo questionario integrato nella parte relativa alla descrizione cronologica delle attività;

Vista la nota acquisita al protocollo con n. SEC-2011-0008114 dell'8 giugno 2011 con la quale un delegato dell'associazione dichiara che sono state apportate delle modifiche statutarie per rispondere al requisito dell'ordinamento interno democratico che risultava carente per diverse

disposizioni ivi contenute, allegando un verbale di assemblea nazionale straordinaria dei soci del 3 giugno 2011 dichiarata validamente costituita con la presenza di otto soci su centomila soci con diritto di voto dichiarati nel questionario;

Considerato che il verbale sopra citato con in calce la firma degli otto soci partecipanti non contiene le modifiche statutarie che sono state aggiunte dopo la firma dei soci medesimi;

Vista la nota acquisita al protocollo con n. SEC-2011-0013311 del 27 settembre 2011 con la quale l'Associazione inoltra un ulteriore statuto modificato mancante della relativa delibera assembleare del 12 settembre 2011;

Vista la nota SEC-2011-0014735 del 21 ottobre 2011 con la quale il competente ufficio evidenziava gli elementi antidemocratici insiti nello statuto modificato in data 12/09/11 e nelle dichiarazioni di cui al questionario acquisito agli atti;

Considerato che le modifiche apportate da ultimo con il verbale suddetto non cambiano sostanzialmente in senso democratico l'ordinamento interno;

Considerato che il «Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 approvati dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988», afferma che l'ordinamento di un'organizzazione si può qualificare democratico quando la sovranità dell'Assemblea «si esprime con i pieni poteri per le modifiche statutarie e per la nomina degli organi direttivi e rappresentativi dell'associazione; pertanto eventuale limitazione poste alla base sociale nell'esprimere gli organi statutari ledono la sovranità stessa dell'assemblea nonché potrebbero ledere l'indipendenza stessa dell'associazione»;

Considerato il recente parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato del 11/10/2011 - 316095P che ribadisce «l'esistenza di tale requisito testimonia la presenza di una componente personale capace di incidere sulla vita dell'ente secondo l'astratto modello dell'associazione, la mancanza di un'effettiva dialettica democratica all'interno dell'ente costituisce, per converso, il sintomo evidente della mancanza di un organismo genuinamente associativo, perché la composizione degli organi di amministrazione e la determinazione delle strategie di azione non sono espressione della volontà degli iscritti»;

Considerato che il criterio dell'ordinamento interno democratico previsto dallo statuto risulta essere tra i requisiti fondamentali per il mantenimento del riconoscimento ai sensi dall'art. 13 della legge 349/86;

Decreta:

Per le motivazioni addotte in premessa, l'associazione «Fare Ambiente Med – Movimento Ecologista Democratico-Liberale», con sede in Roma via Tacito n. 50, è sospesa dall'annotazione nell'elenco delle Associazioni di Protezione Ambientale individuate secondo i criteri di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349.

Il presente decreto viene notificato all'associazione «Fare Ambiente Med – Movimento Ecologista Democratico-Liberale», con sede in Roma via Tacito n. 50, la quale dovrà provvedere alla rimozione delle cause ostative all'annotazione nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, provvedendo alla presentazione delle osservazioni o alla regolarizzazione della posizione in ordine al requisito dell'ordinamento interno democratico.

Decorso detto termine, valutate le osservazioni pervenute, qualora permangano le suddette cause ostative, si procede alla revoca del riconoscimento di cui all'art. 13 della legge 349/86 con conseguente cancellazione dell'associazione dall'elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni decorrenti dalla notifica.

Il presente decreto, sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 7 luglio 2012

Il Ministro: (firma illeggibile).

Decreto Ministeriale SEC-DEC-2012-0000485 del 9 luglio 2012 di sospensione di una Associazione dall'annotazione nell'elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute.

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349 del Ministero dell'Ambiente ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

Vista la legge 23 marzo 2001 n. 93 «Disposizioni in campo ambientale» ed in particolare l'art. 17, 3° comma;

Visto il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140 concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare»;

Visto il Decreto n. GAB-DEC-2012-0000041 del 5 marzo 2012, registrato presso la Corte dei Conti, con il prot. 3512 del 3 maggio 2012 reg. 4 fog. 122 con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato la Direttiva Generale sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2012;

Visto il DPCM del 29 dicembre 2011, registrato alla Corte dei Conti il 18 Maggio 2012 - al reg. n. 4 fog. 334, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della «Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia» ad interim al Dr. Mariano Grillo;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2006 DEC/RAS/338/06, con il quale il Ministro dell'Ambiente ha individuato l'Associazione denominata «MOIGE – MOVIMENTO ITALIANO GENITORI» con sede in Roma, tra le associazioni di protezione ambientale;

Vista la nota prot. exDRS-2009-0010149 del 25 gennaio 2009, con la quale si è richiesto l'aggiornamento delle attività di protezione ambientale effettuate dalle Associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e successive modificazioni e integrazioni;

Viste le ulteriori richieste, per le vie brevi, di integrazione della documentazione richiesta;

Vista altresì l'ulteriore corrispondenza inoltrata via e-mail in data 19/07/2011 con la quale l'Associazione ha integrato la documentazione già presentata;

Considerata la risultanza istruttoria redatta sulla base di tale documentazione, relazionata con le note prot. 102 del 22 luglio 2011 e prot. SEC-2011-0010963 del 25 luglio 2011;

Constatata la non corrispondenza fra la documentazione presentata dall'associazione anche ad uno solo dei requisiti previsti dall'art. 13 della legge 349/86 e relativi alla presenza in almeno cinque regioni, finalità programmatiche, democraticità, continuità dell'azione e sua rilevanza esterna;

Considerato che la documentazione pervenuta ha consentito solo in parte all'Ufficio competente alla tenuta dell'Elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute il completamento del relativo iter di aggiornamento;

Considerata l'impossibilità di verificare il permanere dei requisiti prescritti dall'art. 13 della legge 349/86, la carenza di contenuto e la prevalenza dell'attività di protezione ambientale, la continuità e la rilevanza esterna dell'azione per gli anni 2007/2009;

Visto che dall'esame della documentazione presentata non risulta la prevalenza, la continuità e la rilevanza esterna dell'azione di protezione ambientale rispetto alle altre attività svolte;

Decreta:

Per le motivazioni addotte in premessa l'Associazione «MOIGE — MOVIMENTO ITALIANO GENITORI», con sede in Roma, Via dei Gracchi n. 8, è sospesa dall'annotazione nell'elenco delle Associazioni di Protezione Ambientale individuate secondo i criteri di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349.

Il presente decreto viene notificato all'Associazione «MOIGE — MOVIMENTO ITALIANO GENITORI», con sede in Roma, via dei Gracchi n. 8, la quale dovrà provvedere alla rimozione delle cause ostative all'annotazione nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, provvedendo alla presentazione delle osservazioni o alla regolarizzazione della posizione in ordine al requisito di continuità e di rilevanza esterna dell'azione di protezione ambientale rispetto alle altre attività svolte in particolar modo per gli anni 2007/2009.

Decorso detto termine, valutate le osservazioni pervenute, qualora permangano le suddette cause ostative, si procede alla revoca del riconoscimento di cui all'art. 13 della legge 349/86 con conseguente cancellazione dell'associazione dall'elenco.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni decorrenti dalla notifica. Il presente decreto, sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 luglio 2012

Il Ministro: (firma illeggibile).

Decreto Ministeriale SEC-DEC-2012-0000483 del 9 luglio 2012 di revoca del riconoscimento di una Associazione di protezione ambientale

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349 del Ministero dell'Ambiente ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

Vista la legge 23 marzo 2001 n. 93 «Disposizioni in campo ambientale» ed in particolare l'art. 17, 3° comma;

Visto il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140 concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare»;

Visto il Decreto n. GAB-DEC-2012-0000041 del 5 marzo 2012, registrato presso la Corte dei Conti, con il prot. 3512 del 3 maggio 2012 reg. 4 fog. 122 con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato la Direttiva Generale sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2012;

Visto il DPCM del 29 dicembre 2011, registrato alla Corte dei Conti il 18 Maggio 2012- al reg. n. 4 fog. 334, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della «Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia» ad interim al Dr. Mariano Grillo;

Visto il decreto ministeriale DEC/RAS/866/2008 del 15 dicembre 2008 con il quale il Ministro dell'Ambiente ha individuato l'Associazione denominata «Associazione Nazionale dell'Agriturismo: TURISMO VERDE, per l'Ambiente, il Territorio e la Cultura Rurale», con sede in Roma Via Mariano Fortuny n. 20, tra le associazioni di protezione ambientale;

Viste le note prot n. exDRS/2009/10149 del 25/11/09 e prot. n. ex DRS/2010/8263 del 23/07/2010, richiedenti alle Associazioni di protezione ambientale l'aggiornamento delle attività svolte nell'ultimo triennio, copia dei bilanci degli ultimi tre anni indirizzate alla Associazione Nazionale dell'Agriturismo: TURISMO VERDE, per l'Ambiente, il Territorio e la Cultura Rurale presso le propria sede;

Vista la documentazione inviata dall'Associazione Nazionale dell'Agriturismo: TURISMO VERDE, per l'Ambiente, il Territorio e la Cultura Rurale non datata e acquisita ai prot GAB-2010-0037273 e prot. exDRS-2010-0014061 del 26 novembre 2010 dalla quale risultavano carenze formali e sostanziali tra le quali si evidenziano quelle relative al requisito della democraticità dell'ordinamento interno democratico e della continuità e rilevanza esterna dell'attività di protezione ambientale;

Vista la richiesta di integrazioni prot. n. DRS-2010-001457 del 02/12/2010 con la quale si invitava l'Associazione a fornire copia dei bilanci degli ultimi tre anni, fotocopia del documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità, nonché raggugli in merito al requisito della democraticità dell'ordinamento interno, rimasta senza esito;

Vista la nota prot SEC-2011-0002573 del 9 marzo 2011 con la quale si chiedeva di fornire quanto già richiesto nella nota del 2 dicembre 2010 entro il 23 marzo 2011, priva di riscontro;

Visto il parere espresso dall'Avvocatura dello Stato in data 11 ottobre 2011 nel quale si specifica che «Il fatto della protezione da una parte e della tutela degli interessi diffusi dell'ambiente,

permette inoltre di discriminare quelle associazioni che, pur non avendo carattere di lucro, hanno un fine professionale o di «scopo» cioè sono sorte per realizzare, magari professionalmente, uno specifico lavoro, una ricerca, magari collegato od utile alla protezione ambientale, ma che è d'interesse professionale diretto per i soci anche se si riflette positivamente sull'ambiente».

Visti l'art. 2 secondo capoverso dello Statuto dell'Associazione che stabilisce fra i principi fondamentali «è un'Associazione autonoma, democratica ed indipendente che afferma la centralità dell'impresa agricola singola ed associata, promuovendo - in particolare - la crescita economica, sociale e culturale, degli imprenditori agrituristici e di tutti gli operatori dell'agricoltura di servizio e multifunzionale» ed all'art. 3 punto 2 che prevede fra i suoi scopi «la rappresentanza, la tutela, la valorizzazione, in tutti gli ambiti istituzionali, politici e sociali, pubblici e privati, a livello nazionale, comunitario e internazionale, degli interessi delle imprese agricole, che svolgono attività di agriturismo, nella sua accezione più ampia, nonché altre attività multifunzionali relative a servizi educativi e formativi sociali»;

Visto la mancata presentazione dei bilanci degli ultimi tre anni;

Considerata l'impossibilità di verificare il permanere dei requisiti prescritti dall'art. 13 della legge 349/86, in dettaglio l'ordinamento interno democratico, il contenuto dell'attività di protezione ambientale, la continuità, la rilevanza esterna dell'azione per gli anni 2007/2008;

Decreta:

Per le motivazioni addotte in premessa, l'individuazione ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 dell'Associazione Nazionale dell'Agriturismo: TURISMO VERDE, per l'Ambiente, il Territorio e la Cultura Rurale, con sede in Roma Via Mariano Fortuny n. 20, è revocata.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni decorrenti dalla notifica.

Il presente decreto, sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 luglio 2012

Il Ministro: (firma illeggibile).

Decreto Ministeriale SEC-DEC-2012-0000478 del 9 luglio 2012 di revoca del riconoscimento di una Associazione di protezione ambientale

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349 del Ministero dell'Ambiente ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

Vista la legge 23 marzo 2001 n. 93 «Disposizioni in campo ambientale» ed in particolare l'art. 17, 3° comma;

Visto il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140 concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare»;

Visto il Decreto n. GAB-DEC-2012-0000041 del 5 marzo 2012, registrato presso la Corte dei Conti, con il prot. 3512 del 3 maggio 2012 reg. 4 fog. 122 con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato la Direttiva Generale sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2012;

Visto il DPCM del 29 dicembre 2011, registrato alla Corte dei Conti il 18 Maggio 2012 - al reg. n. 4 fog. 334, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della «Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia» ad interim al Dr. Mariano Grillo;

Visto il decreto ministeriale DEC/RAS/298/2004 del 02/03/2004 con il quale il Ministro dell'Ambiente ha individuato l'Associazione denominata «F.O.I. Federazione Ornicoltori Italiani - Onlus», con sede in Piacenza Località le Mose – Via Caorsana, 94, tra le associazioni di protezione ambientale;

Viste le note prot. n. exDRS/2009/10149 del 25/11/09, prot. n. ex DRS/2010/8263 del 23/07/2010 e prot. SEC-2011-0002352 del 04/03/2011 richiedenti alle Associazioni di protezione ambientale l'aggiornamento delle attività svolte nell'ultimo triennio, copia dei bilanci degli ultimi tre anni indirizzate alla F.O.I. Federazione Ornicoltori Italiani - Onlus presso le propria sede;

Vista la documentazione inviata F.O.I. Federazione Ornicoltori Italiani – Onlus del 14/03/2011 e acquisita al SEC-2011-0002855 del 16/03/2011;

Considerato che dall'esame della documentazione si rilevava la carenza del requisito dell'azione di protezione ambientale;

Vista la nota di richiesta di integrazioni prot. n. SEC-2011-0008261 del 13/06/2011 con la quale si invitava l'Associazione a fornire documentazione atta a dimostrare, in ordine cronologico, l'azione di protezione ambientale svolta con continuità e con rilevanza esterna, rimasta senza esito;

Considerato l'impossibilità di verificare il permanere dei requisiti prescritti dall'art. 13 della legge 349/86, in dettaglio la carenza di contenuto dell'attività di protezione ambientale, la continuità, la rilevanza esterna dell'azione per gli anni 2007/2009;

Considerato che peraltro sono venuti meno il possesso dei requisiti fondamentali per il mantenimento del riconoscimento ai sensi dall'art. 13 della legge 349/86;

Decreta:

Per le motivazioni addotte in premessa, l'individuazione ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 del F.O.I. Federazione Ornicoltori Italiani - Onlus, con sede in Piacenza Località le Mose – Via Caorsana, 94, è revocata.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni decorrenti dalla notifica.

Il presente decreto, sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 luglio 2012

Il Ministro: (firma illeggibile).

Decreto Ministeriale SEC-DEC-2012-0000487 del 9 luglio 2012 di revoca del riconoscimento di una Associazione di protezione ambientale

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349 del Ministero dell'Ambiente ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

Vista la legge 23 marzo 2001 n. 93 «Disposizioni in campo ambientale» ed in particolare l'art. 17, 3° comma;

Visto il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140 concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare»;

Visto il Decreto n. GAB-DEC-2012-0000041 del 05/03/2012, registrato presso la Corte dei Conti, con il prot. 3512 del 3 maggio 2012 reg. 4 fog. 122 con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato la Direttiva Generale sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2012;

Visto il DPCM del 29 dicembre 2011, registrato alla Corte dei Conti il 18 Maggio 2012- al reg. n. 4 fog.334, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della «Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia» ad interim al Dr. Mariano Grillo;

Visto il decreto ministeriale n. 59 del 29 marzo 1994 con il quale il Ministro dell'Ambiente ha individuato l'Associazione denominata «MOVIMENTO AZZURRO»,

Considerato che la nota prot. n. exDRS/2009/10149 del 25 novembre 2009, richiedente alle Associazioni di protezione ambientale l'aggiornamento delle attività svolte nell'ultimo triennio e copia dei bilanci degli ultimi tre anni indirizzata alla Associazione «MOVIMENTO AZZURRO» presso la sede legale di via Guglia 69/B- Roma, è tornata al mittente con dicitura «Destinatario Sconosciuto»;

Visto il questionario di aggiornamento inviato in data 20/08/2010 e acquisito al protocollo con n. exDRS-2010-0010676 del 23 settembre 2010, nel quale l'Associazione dichiara ancora come sede legale via Guglia 69/B e come sede operativa via Po 22 , Roma;

Considerato la mail del 13 maggio 2011 con la quale l'Associazione comunicava l'avvenuto cambio di sede in Via Catalani 31, Roma, allegando a comprova la copia del certificato di attribuzione del numero di partita iva (dichiarazione del sistema informativo dell'agenzia delle entrate pervenuta in data 13 maggio 2011);

Visto che la documentazione pervenuta ha consentito solo in parte all'Ufficio competente alla tenuta dell'Elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute la valutazione in ordine alla permanenza dei requisiti di legge;

Considerata la necessità di richiedere all'Associazione Movimento Azzurro integrazioni della documentazione e chiarimenti;

Visto che la richiesta di chiarimenti inoltrata con nota prot. n. SEC-2011-0007911 del 3 giugno 2011 all'indirizzo precedentemente comunicato: Via Catalani 31, Roma, è tornata al mittente con dicitura «Destinatario Sconosciuto»;

Considerato che ai numeri telefonici comunicati con mail del 13/05/2011 risponde una società di consulenza che dichiara di non conoscere l'associazione «MOVIMENTO AZZURRO»;

Considerato che in data 11 luglio 2011 l'Associazione Movimento Azzurro faceva pervenire al Ministero la nota prot. 001/11/P.N. relativa agli atti del VI° Congresso nazionale la cui nota di trasmissione recava come indirizzo quello di via Po e indicava come sede operativa quella di Potenza in via dei Tigli, 22;

Considerata la permanenza della necessità di acquisire ulteriori chiarimenti e di conoscere la sede del Movimento Azzurro, sottolineando che è fatto obbligo alle associazioni di dare comunicazione in ordine a eventuali variazioni intervenute successivamente al deposito degli atti, ivi compresa la variazione della sede legale;

Considerato che l'amministrazione non ha ricevuto altre comunicazioni ufficiali, oltre quella del 3 giugno 2011 citata, in merito all'indirizzo della sede dell'Associazione e che ha tentato ancora una volta di contattare il Movimento Azzurro al numero telefonico fornito con esito negativo,

Considerato che, in seguito, l'Amministrazione veniva contattata telefonicamente dal Movimento Azzurro al quale è stata spiegata la necessità di avere ufficiale comunicazione in merito alla sede dell'Associazione per poter inoltrare formale richiesta di chiarimenti, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di legge per il mantenimento del suddetto riconoscimento;

Considerato che a tale richiesta telefonica il Movimento Azzurro in data 28 settembre 2011 alle ore 12:45 inoltrava un fax composto di pag. n. 8, nel quale si ritrasmettevano gli atti del VI° Congresso nazionale e si comunicava quale indirizzo quello di via Po, 22 c/o Libertas;

Considerato che nello stesso giorno, 28 settembre 2011, alle ore 13:03 l'Associazione inoltrava un ulteriore fax di pag. n. 12 ritrasmettendo gli atti del VI° Congresso e allegando la copia di una nota, mai pervenuta ufficialmente, del Presidente Gastone Savio, con la quale venivano comunicati i dati inerenti all'Associazione Movimento Azzurro e, tali dati, riportano nuovamente l'indirizzo di Via Catalani;

Considerata pertanto l'evidente impossibilità di recapitare all'associazione la richiesta di integrazione e chiarimenti per consentire all'Amministrazione di verificare il permanere dei requisiti prescritti dall'art. 13 della legge 349/86;

Decreta:

Per le motivazioni addotte in premessa, l'individuazione ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 dell'Associazione MOVIMENTO AZZURRO, con sede in Roma Via Catalani, 31, è revocata.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni decorrenti dalla notifica.

Il presente decreto, sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 luglio 2012

Il Ministro: (firma illeggibile).

Decreto Ministeriale SEC-DEC-2012-0000479 del 9 luglio 2012 di revoca del riconoscimento di una Associazione di protezione ambientale

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349 del Ministero dell'Ambiente ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

Vista la legge 23 marzo 2001 n. 93 «Disposizioni in campo ambientale» ed in particolare l'art. 17, 3° comma;

Visto il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140 concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare»;

Visto il Decreto n. GAB-DEC-2012-0000041 del 5 marzo 2012, registrato presso la Corte dei Conti, con il prot. 3512 del 3 maggio 2012 reg. 4 fog. 122 con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato la Direttiva Generale sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2012;

Visto il DPCM del 29 dicembre 2011, registrato alla Corte dei Conti il 18 Maggio 2012 - al reg. n. 4 fog. 334, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della «Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia» ad interim al Dr. Mariano Grillo;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1987, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 48 del 27 febbraio 1987, con il quale il Ministro dell'Ambiente ha individuato l'associazione denominata «ASSOCIAZIONE KRONOS 1991» e successivamente chiamata «KRONOS», con sede in Roma, tra le associazioni di protezione ambientale;

Viste le note prot. n. exDRS/2009/10149 del 25/11/09 e prot. n. ex DRS/2010/8263 del 23/07/2010, richiedenti alle Associazioni di protezione ambientale l'aggiornamento delle attività svolte nell'ultimo triennio e copia dei bilanci degli ultimi tre anni, indirizzate alla Associazione «KRONOS» presso le proprie sedi di Roma;

Vista detta corrispondenza da ultimo inviata nuovamente con raccomandata prot. n. SEC/2011/2352 del 4 marzo 2011, rispettivamente alla sede legale di via Gualtierio Serafino 8 -Roma, presa in carico il 14/03/11, e alla sede operativa di Via Fracassini 27 - Roma, restituita al mittente Ministero con la dicitura «sconosciuto»;

Considerato che l'associazione non aveva dato riscontro alle precedenti richieste di aggiornamento del 2003 e del 2006, reiterate nel 2007 a mezzo fax;

Considerato che nessuna comunicazione all'uopo è pervenuta all'ufficio competente alla tenuta dell'Elenco delle Associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della richiamata nonna e che l'associazione è risultata irreperibile sia sul web sia ai recapiti di telefono e fax agli atti del Ministero dell'Ambiente;

Considerata l'impossibilità di verificare il permanere dei requisiti prescritti dall'art. 13 della legge 349/86, in particolare la presenza in almeno cinque regioni, nonché le finalità programmatiche e l'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto associativo;

Ritenuto che sia peraltro venuto meno il possesso dei prescritti requisiti attinenti la continuità e la rilevanza esterna della attività di protezione ambientale;

Decreta:

Per le motivazioni addotte in premessa, l'individuazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 della associazione «KRONOS» già «ASSOCIAZIONE KRONOS 1991», con sede in Roma, Via Gualtierio Serafino n. 8, è revocata.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni decorrenti dalla notifica.

Il presente decreto, sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 luglio 2012

Il Ministro: (firma illeggibile).

Decreto Ministeriale SEC-DEC-2012-0000489 del 9 luglio 2012 di revoca del riconoscimento di una Associazione di protezione ambientale

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349 del Ministero dell'Ambiente ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

Vista la legge 23 marzo 2001 n. 93 «Disposizioni in campo ambientale» ed in particolare l'art. 17, 3° comma;

Visto il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140 concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare»;

Visto il Decreto n. GAB-DEC-2012-0000041 del 5 marzo 2012, registrato presso la Corte dei Conti, con il prot. 3512 del 3 maggio 2012 reg. 4 fog. 122 con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato la Direttiva Generale sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2012;

Visto il DPCM del 29 dicembre 2011, registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 2012 - al reg. n. 4 fog. 334, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della «Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia» ad interim al Dr. Mariano Grillo;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2004 con il quale il Ministro dell'Ambiente ha individuato l'Associazione denominata «MSP Italia – Movimento Sport Azzurro Italia» e successivamente chiamata «MSP Italia», con sede in Roma via Cristoforo Colombo 436, tra le associazioni di protezione ambientale;

Viste le note prot. a ex DRS/2009/10149 del 25/11/09 e prot. n. ex DRS/2010/8263 del 23/07/2010, richiedenti alle Associazioni di protezione ambientale l'aggiornamento delle attività svolte nell'ultimo triennio e copia dei bilanci degli ultimi tre anni, indirizzate alla Associazione «MSP Italia» presso la propria sede;

Vista la corrispondenza da ultimo inviata nuovamente con raccomandata prot. SEC/2011/2352 del 04/03/11 alla sede legale, presa in carico il 9 marzo 2011;

Considerato che l'Associazione non ha ottemperato alla richiesta di aggiornamento e ai successivi solleciti per le vie brevi, non consentendo all'Ufficio competente alla tenuta dell'Elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute il completamento del relativo iter di aggiornamento;

Considerata l'impossibilità di verificare il permanere dei requisiti prescritti dall'art. 13 della legge 349/86, in particolare la presenza in almeno cinque regioni, nonché le finalità programmatiche e l'ordinamento interno democratico previsti dallo Statuto associativo;

Ritenuto che sia peraltro venuto meno il possesso dei prescritti requisiti attinenti la continuità e la rilevanza esterna della attività di protezione ambientale;

Decreta:

Per le motivazioni addotte in premessa, l'individuazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 della Associazione «MSP Italia», con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 436, è revocata.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni decorrenti dalla notifica.

Il presente decreto, sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 luglio 2012

Il Ministro: (firma illeggibile).

Decreto Ministeriale SEC-DEC-2012-0000484 del 9 luglio 2012 di revoca del riconoscimento di una Associazione di protezione ambientale

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349 del Ministero dell'Ambiente ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

Vista la legge 23 marzo 2001 n. 93 «Disposizioni in campo ambientale» ed in particolare l'art. 17, 3° comma;

Visto il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140 concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare»;

Visto il Decreto n. GAB-DEC-2012-0000041 del 5 marzo 2012, registrato presso la Corte dei Conti, con il prot. 3512 del 3 maggio 2012 reg. 4 fog. 122 con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato la Direttiva Generale sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2012;

Visto il DPCM del 29 dicembre 2011, registrato alla Corte dei Conti il 18 Maggio 2012- al reg. n. 4 fog.334, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della «Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia» ad interim al Dr. Mariano Grillo;

Visto il decreto ministeriale DEC/RAS/050/2004 del 28 gennaio 2004 con il quale il Ministro dell'Ambiente ha individuato l'Associazione denominata «Associazione Nazionale Ecologica Ambientale Scientifica Culturale - A.N.E.A.S.C. NIMPHA», con sede in Roma, tra le associazioni di protezione ambientale;

Viste la nota prot. exDRS-2009-0010149 del 25 novembre 2009, con la quale si è richiesto l'aggiornamento delle attività di protezione ambientale effettuate dalle Associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e successive modificazioni e integrazioni, e la successiva nota di sollecito prot. exDRS-2010-0008263 del 23 luglio 2010;

Vista l'ulteriore nota di sollecito della documentazione richiesta prot. n. SEC/2011/2352 del 4 marzo 2011, inviata alla sede legale di via Clarice Tartufati, 70 - Roma e restituita al mittente Ministero con la dicitura «trasferito»;

Considerato che nessuna comunicazione all'uopo è pervenuta all'ufficio competente alla tenuta dell'Elenco delle Associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della richiamata norma; che l'associazione non ha risposto ai solleciti effettuati anche a mezzo e-mail del 28 aprile 2011 e del 19 maggio 2011; che l'aggiornamento del sito web dell'associazione è fermo al 2009;

Considerata la risultanza istruttoria redatta sulla base di tale documentazione, relazionata con le note prot. 102 del 22 luglio 2011 e prot. SEC-2011-0010963 del 25 luglio 2011;

Visto il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato in data 11 ottobre 2011 - 316095P che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui alla norma citata;

Considerata l'impossibilità di verificare il permanere dei requisiti prescritti dall'art. 13 della legge 349/86, in particolare la presenza in almeno cinque regioni, nonché le finalità programmatiche e l'ordinamento interno democratico previsti dallo Statuto associativo;

Ritenuto che sia peraltro venuto meno il possesso dei prescritti requisiti attinenti la continuità e la rilevanza esterna della attività di protezione ambientale;

Decreta:

Per le motivazioni addotte in premessa, l'individuazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 della "«Associazione Nazionale Ecologica Ambientale Scientifica Culturale NIMPHA ONLUS», con sede in Roma, Via Clarice Tartufati, 70, è revocata.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni decorrenti dalla notifica.

Il presente decreto, sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 luglio 2012

Il Ministro: (firma illeggibile).

Decreto Ministeriale SEC-DEC-2012-0000490 del 9 luglio 2012 di revoca del riconoscimento di una Associazione di protezione ambientale

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349 del Ministero dell'Ambiente ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

Vista la legge 23 marzo 2001 n. 93 «Disposizioni in campo ambientale» ed in particolare l'art. 17, 3° comma;

Visto il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140 concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare»;

Visto il Decreto n. GAB-DEC-2012-0000041 del 5 marzo 2012, registrato presso la Corte dei Conti, con il prot. 3512 del 3 maggio 2012 reg. 4 fog. 122 con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato la Direttiva Generale sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2012;

Visto il DPCM del 29 dicembre 2011, registrato alla Corte dei Conti il 18 Maggio 2012 - al reg. n. 4 fog. 334, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della «Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia» ad interim al Dr. Mariano Grillo;

Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 2003 n. DEC/SvS/03/2629, con il quale il Ministro dell'Ambiente ha individuato l'Associazione denominata «A.S.T.R.AMBIENTE - ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA PER LA TUTELA DELLE RISORSE DELL'AMBIENTE», con sede in Roma, via Gregorio VII n. 126/130 tra le associazioni di protezione ambientale;

Visto il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato del 11 ottobre 2011 – 316095P che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui alla norma citata;

Vista la nota prot. Ex DRS-2009-0010149 del 25/11/09, la nota prot. Ex DRS2010-0008263 del 23/07/2010 e la nota prot. SEC-2011-0002352 del 4 marzo 2011 con le quali si è richiesto l'aggiornamento delle attività di protezione ambientale effettuate dalle Associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e successive modificazioni e integrazioni;

Viste le comunicazioni intervenute per le vie brevi e da ultimo la e-mail di sollecito per l'integrazione della documentazione presentata del 13 luglio 2011;

Considerata la risultanza istruttoria redatta sulla base di tale documentazione, relazionata con le note prot. 102 del 22 luglio 2011 e prot. SEC-2011-0010963 del 25 luglio 11;

Visto che tale associazione non ha fornito riscontro alcuno alle richieste di cui sopra;

Constatata la non corrispondenza fra la documentazione presentata dall'associazione anche ad uno solo dei requisiti previsti dall'art. 13 della legge 349/86 e relativi alla presenza in almeno cinque regioni, finalità programmatiche, democraticità;

Considerato che non sono stati forniti elementi atti a comprovare la democraticità dell'ordinamento interno e l'attività di protezione ambientale svolta nei territori nei quali l'associazione dichiara di essere presente;

Decreta:

Per le motivazioni addotte in premessa, l'individuazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 della Associazione «A.S.T.R.AMBIENTE - ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA PER LA TUTELA DELLE RISORSE DELL'AMBIENTE» con sede in Roma, via Gregorio VII n. 126/130, è revocata.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni decorrenti dalla notifica.

Il presente decreto, sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto suina Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 luglio 2012

Il Ministro: (firma illeggibile).

Decreto Ministeriale SEC-DEC-2012-0000488 del 9 luglio 2012 di revoca del riconoscimento di una Associazione di protezione ambientale

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349 del Ministero dell'Ambiente ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

Vista la legge 23 marzo 2001 n. 93 «Disposizioni in campo ambientale» ed in particolare l'art. 17, 3° comma;

Visto il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140 concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare»;

Visto il Decreto n. GAB-DEC-2012-0000041 del 5 marzo 2012, registrato presso la Corte dei Conti, con il prot. 3512 del 3 maggio 2012 reg. 4 fog. 122 con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato la Direttiva Generale sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2012;

Visto il DPCM del 29 dicembre 2011, registrato alla Corte dei Conti il 18 Maggio 2012 - al reg. n. 4 fog.334, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della "Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia" ad interim al Dr. Mariano Grillo;

Visto il decreto ministeriale 12 Aprile 1999 n. 33, con il quale il Ministro dell'Ambiente ha individuato l'Associazione denominata «TERRANOSTRA», con sede in Roma, via XXIV Maggio 43, tra le associazioni di protezione ambientale;

Visto il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato del 11 ottobre 2011 - 316095P che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui alla norma citata;

Vista la nota prot. Ex DRS-2009-0010149 del 25/11/09, con la quale si è richiesto l'aggiornamento delle attività di protezione ambientale effettuate dalle Associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la nota di sollecito e/o di integrazione della documentazione richiesta, prot. SEC-2011-0008116 del 8 giugno 2011;

Vista la nota di risposta prot. SEC-2011-00305 del 14/07/2011 e la successiva e-mail inviata in data 19 luglio 2011;

Considerata la risultanza istruttoria redatta sulla base di tale documentazione, relazionata con le note prot. 102 del 22 luglio 2011 e prot. SEC-2011-0010963 del 25 luglio 2011;

Constatata la non corrispondenza fra la documentazione presentata dall'associazione anche ad uno solo dei requisiti previsti dall'art. 13 della legge 349/86 e relativi alla presenza in almeno cinque regioni, finalità programmatiche, democraticità, continuità dell'azione e sua rilevanza esterna;

Ritenuto che tale associazione non rispetta il principio dell'ordinamento interno democratico e che la rappresentanza della concreta e comprovata attività di protezione ambientale non risulta prevalente;

Decreta:

Per le motivazioni addotte in premessa, l'individuazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 della Associazione «TERRANOSTRA» con sede in Roma, Via XXIV Maggio 43, è revocata.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni decorrenti dalla notifica.

Il presente decreto, sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 luglio 2012

Il Ministro: (firma illeggibile).

(MOD-BP-13-111-013) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

